



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 3938 del 22/12/2009

OGGETTO: Interventi regionali di ammodernamento e di ripristino dei rifugi alpini di alta montagna.
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, artt. 97, comma 1, lett. c) e n. 107.

Il Vice Presidente, Assessore alle politiche dell'agricoltura e del turismo, Dott. Franco Manzano riferisce quanto segue.

Nella stagione invernale 2008-2009, il Veneto ha registrato una persistente ondata di eccezionali precipitazioni nevose, che se da un lato hanno favorito il turismo invernale, dall'altro hanno prodotto notevoli danni alle strutture montane ed al territorio.

La Regione Veneto a tal riguardo ha ricevuto varie segnalazioni di danni alle strutture ricettive nelle aree montane e in particolare quella del Presidente del Club Alpino Italiano Regione del Veneto che con nota del 3 luglio 2009 ha sollecitato un intervento straordinario della Regione per far fronte alle spese imprevedute per ripristinare le attività di ricovero, ristoro e soccorso alpino in alta montagna.

La Giunta regionale con deliberazione n. 3268 del 3 novembre 2009, di modifica alle disposizioni sull'assegnazione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, ha pertanto previsto tra le strutture ricettive ammissibili anche i rifugi alpini e escursionistici.

Tenuto conto che la maggioranza dei rifugi alpini sono gestiti direttamente e indirettamente dalle associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro, con il presente provvedimento si propone di agevolare anche detti soggetti, al fine di intervenire con lavori di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento, nonché di ripristino, necessari per ricostruire l'efficienza di tali strutture site nella montagna veneta, per renderle agibili e riqualificate al fine di garantire e assicurare una fruizione turistica delle stesse.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone pertanto l'assegnazione di contributi a favore di associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro, che gestiscono rifugi alpini, ai sensi del combinato disposto degli articoli 97, comma 1 lettera c) e 98, comma 1 lettera b), della L.R. n. 33 del 2002, siti nel territorio della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dall'**allegato A)** "Concessione di contributi ai rifugi alpini – Criteri e modalità", che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107, della L.R. n. 33 del 2002.

Tali contributi sono concessi in conto capitale, nella misura del settanta per cento della spesa ammessa a contributo, ai sensi del citato articolo 107, comma 3, non sono cumulabili con altri benefici pubblici assegnati per i medesimi interventi e al fine di garantire la compatibilità di tali contributi con la normativa comunitaria, i soggetti beneficiari dovranno rispettare i limiti fissati agli aiuti di importanza minore CE dal

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sulla disciplina delle sovvenzioni pubbliche che rientrano nella c.d. regola de minimis.

Per quanto riguarda la spesa ammissibile a contributo, l'importo minimo previsto è pari a 5.000,00 euro e l'importo massimo previsto è pari a 80.000,00 euro.

Inoltre in relazione all'emergenza di ripristinare la funzionalità e la messa in sicurezza dei rifugi alpini, si propone di ammettere tra le spese ammissibili a contributo anche quelle sostenute tra la data del primo gennaio 2009 e la data di presentazione della domanda per interventi già realizzati del tutto o in parte, per riparare ai danni causati dalle eccezionali nevicate della stagione invernale 2008-2009.

Per la gestione del presente bando si propone di avvalersi ai sensi dell'articolo 107, comma 3 della L.R. n. 33 del 2002, della collaborazione della Finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA, iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Decreto legislativo n. 385/1993.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, faranno carico sullo stanziamento di euro 400.000,00 previsto sul capitolo 100310 "Aiuti di importanza minore (de minimis) in materia di turismo (art. 97, comma 1, lett. e), art. 98, comma 4, Legge Regionale 4 novembre 2002 n. 33)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009.

La Giunta Regionale, pertanto, con deliberazione n. 165/CR del 17 novembre 2009, ha approvato la proposta relativa alla concessione di contributi ai rifugi alpini, di cui all'**allegato A**) "Concessione di contributi ai rifugi alpini – Criteri e modalità", che costituisce parte integrante al presente provvedimento.

Il suddetto provvedimento, come previsto dall'articolo 107, comma 2, della L.R. n. 33 del 2002 è stato inviato al Consiglio Regionale per l'acquisizione del prescritto parere da parte della competente Sesta Commissione Consiliare, che nella seduta del 2 dicembre 2009 all'unanimità ha espresso parere favorevole alla Giunta Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

VISTO il provvedimento CR n. 165 del 17 novembre 2009;

VISTO il parere n. 785 della Sesta Commissione Consiliare del 2 dicembre 2009;

DELIBERA

1. di assegnare contributi in conto capitale per interventi di ammodernamento e di ripristino dei rifugi alpini, siti nel territorio regionale, gestiti da associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 97, comma 1 lettera c) e 98, comma 1 lettera b) della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, avvalendosi della collaborazione di Veneto Sviluppo SpA per la gestione del presente bando, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, della L.R. n. 33 del 2002;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'**allegato A**), relativo alla "Concessione di contributi ai rifugi alpini – Criteri e modalità";
3. di impegnare a favore di Veneto Sviluppo SpA, c.f. 00854750270, incaricata della gestione dei contributi da erogare, secondo le modalità previste dal presente bando, la somma di euro 400.000,00, sul capitolo 100310 "Aiuti di importanza minore (de minimis) in materia di turismo (articoli 97, comma 1, lettera e) e 98, Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002)", del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di stabilire che le disposizioni relative al presente provvedimento, di cui all' **allegato A**), hanno efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. di pubblicare il presente bando nel sito www.regione.veneto.it/economia/turismo.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan